



*CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI
CHAMBRE VALDOTAINE DES ENTREPRISES ET DES
ACTIVITES LIBERALES*

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLA CHAMBRE

Testo approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 6 in data 8 aprile 2005, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 66 in data 6 agosto 2013

Articolo 1
La Giunta della Chambre

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Chambre ed è composta dal Presidente e da sei consiglieri, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Le funzioni di componente della Giunta non sono delegabili.

Articolo 2
Funzioni e deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio

1. La Giunta esercita i compiti previsti dall'art. 14 dello statuto camerale.
2. In caso d'urgenza, la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio. La deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura «delibera d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio» e nel preambolo devono essere espressamente indicati i presupposti d'urgenza. Tale deliberazione è iscritta per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio.

Articolo 3
Cessazione e decadenza dalla carica di un componente della Giunta

1. La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente della Giunta.
2. La decadenza della carica si verifica inoltre, in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo. L'assenza di giustificato motivo è accertata dal Presidente e deve risultare dal verbale della seduta.

Articolo 4
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Chambre, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla l. r. 7/2002 (di seguito definita legge regionale) e dal Regolamento della Chambre, svolge altresì i seguenti compiti:
 - a) dirige e regola le sedute e la discussione dei punti previsti dall'ordine del giorno;
 - b) proclama il risultato delle votazioni.
2. Il Presidente, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta, limitatamente all'ordinaria amministrazione. La deliberazione deve recare

nell'oggetto la specifica dicitura «delibera d'urgenza del Presidente con i poteri della Giunta » e nel preambolo devono essere espressamente indicati i presupposti d'urgenza. Tale deliberazione è iscritta per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva della Giunta.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente e in caso di assenza o di impedimento anche da parte di quest'ultimo, dal membro di giunta più anziano di età.

Articolo 5 **Riunioni della Giunta**

1. La Giunta si riunisce secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, dallo Statuto della Chambre e dal presente Regolamento.
2. La Giunta si riunisce in seduta straordinaria secondo le modalità di cui al successivo art. 6, comma 4, su richiesta di almeno quattro componenti.
3. Tale richiesta redatta in forma scritta deve prevedere gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e deve essere presentata alla Segreteria della Chambre.
4. Le sedute della Giunta si tengono nell'aula all'uopo destinata ovvero nel luogo indicato nella convocazione delle riunioni.

Articolo 6 **Convocazione della Giunta**

1. La Giunta è convocata dal Presidente, di norma, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, considerando nel computo anche il giorno di invio, con avviso contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio e l'ordine del giorno della seduta. L'avviso è consegnato mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei componenti della Giunta da essi comunicato alla Chambre. Tale consegna può avvenire anche mediante telefax o posta elettronica.
2. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente, quindi le proposte dei componenti della Giunta. Le proposte non esaminate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Nei casi di urgenza, il Presidente può convocare la Giunta, con le modalità di cui ai commi precedenti, almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione stessa.

- 4 Nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 del presente regolamento la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta e la relativa convocazione deve essere effettuata almeno 2 giorni prima della riunione.
- 5 Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno da parte del Presidente sono effettuate almeno 24 ore prima della seduta con le modalità di cui ai precedenti commi.

Articolo 7

Deposito di atti e documenti relativi all'ordine del giorno

1. Presso la sede della Chambre sono raccolti a disposizione dei componenti della Giunta almeno 72 ore prima della seduta, i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.
3. In casi eccezionali e motivati, relativamente ad una o più proposte iscritte all'ordine del giorno, in luogo dei documenti di cui al primo comma, è posta a disposizione dei componenti della Giunta la descrizione sommaria del contenuto della o delle proposte ferma, in ogni caso, la necessità della previa espressione del parere di legittimità nonché dell'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile, secondo le leggi vigenti, dal dirigente o dai dirigenti competenti.

Articolo 8

Numero legale

1. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dallo Statuto della Chambre o dal presente Regolamento un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione fino ad un massimo di un'ora, della seduta in corso. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è rinviata ad altra data.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi dei presenti. I componenti della Giunta sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare il Presidente in caso di allontanamento definitivo dall'aula.

Articolo 9
Pubblicità delle sedute

1. Partecipano alle sedute della Giunta, il Presidente, i componenti della Giunta medesima, i componenti del Collegio dei revisori dei conti, il Segretario generale della Chambre e il personale addetto, nonché le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 10
Segretario della Giunta

1. Il Segretario generale della Chambre è il segretario della Giunta. Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal dirigente delegato.
2. Il Segretario della Giunta è coadiuvato dal personale incaricato.

Articolo 11
Redazione e approvazione del processo verbale

1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione della proposta di deliberazione e l'annotazione del numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.
2. I verbali devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che hanno votato in senso contrario o si sono astenuti e le eventuali relative motivazioni.
3. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
4. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo esatto di proprie dichiarazioni: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario generale il testo delle proprie dichiarazioni o presentarle per iscritto entro il termine della seduta della Giunta alla quale le dichiarazioni si riferiscono.
5. Ogni Consigliere può chiedere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto favorevole.
6. I verbali sono firmati dal Presidente, o dal Vice Presidente, e sono approvati nella prima seduta utile successiva, fatto salvo il caso in cui ciò sia reso oggettivamente impossibile dalla vicinanza temporale delle riunioni. I Consiglieri

assenti dalla riunione cui si riferiscono i verbali devono astenersi dalla relativa approvazione.

Articolo 12

Comunicazioni del Presidente

- 1 In apertura di seduta, il Presidente relaziona sull'attività degli uffici, sugli argomenti interessanti l'andamento della Chambre e risponde alle eventuali richieste di notizie e chiarimenti formulate, sia oralmente che per iscritto, dai componenti della Giunta medesima.

Articolo 13

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti nell'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
- 1-bis. La Giunta, in casi eccezionali, può deliberare anche su di un argomento o proposta non iscritti all'ordine del giorno, purché tutti i componenti della Giunta e del Collegio dei Revisori siano presenti alla seduta e vi acconsentano ed il dirigente o i dirigenti competenti siano in grado di esprimere il pertinente parere di legittimità nonché di effettuare le verifiche di regolarità contabile, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Su proposta del Presidente o di uno dei componenti della Giunta può essere deliberata la variazione dell'ordine di discussione.
3. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente ovvero di colui che ha formulato la proposta.
4. Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti della Giunta. Qualora nessuno chieda la parola, si procede alla votazione.
5. Il Presidente coordina la discussione disciplinando gli interventi. Il Presidente può prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti alla fine di ogni intervento.
6. Gli interventi vengono effettuati nel rispetto dell'ordine della richieste. E' consentito lo scambio di turno tra i componenti della Giunta che hanno chiesto la parola.

Articolo 14

Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Di norma è adottata

la forma palese per alzata di mano, ad esclusione delle votazioni di cui al successivo art. 16, comma 1.

2. Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 15 **Votazione palese**

1. Dell'eventuale adozione della votazione palese per appello nominale, viene dato atto nel processo verbale.
2. Nelle votazioni in forma palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 **Votazione per scrutinio segreto**

1. Si adotta lo scrutinio segreto, nel caso di deliberazioni riguardanti persone, elezioni a cariche e nei casi previsti dalla legge, salvo che la Giunta decida, all'unanimità dei presenti, l'adozione dello scrutinio palese.
2. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente degli astenuti.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
4. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da un componente della Giunta e dal Segretario generale.
5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti o delle schede non corrisponde a quello dei votanti, il Presidente, annulla la votazione disponendone la ripetizione.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Articolo 17 **Adozione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui sia dia disposto diversamente dallo Statuto della Chambre e dal presente regolamento.

Articolo 18
Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario Generale, nell'albo camerale, per almeno quindici giorni, ad eccezione di quelle per le quali, per motivi di riservatezza, la Giunta abbia disposto diversamente.
2. La Giunta può disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione previste dalle norme vigenti.

Articolo 19
**Diritto di visione ed informazione dei componenti della Giunta
sull'attività amministrativa della Chambre**

1. I componenti della Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di richiedere ai responsabili del procedimento competenti informazioni relative all'attività amministrativa della Chambre; i medesimi possono altresì richiedere gratuitamente copia degli atti deliberativi con esclusione di quanto previsto da specifiche norme.

Articolo 20
Adempimenti successivi all'approvazione e modifiche al Regolamento

1. Le modificazioni o integrazioni del presente regolamento sono approvate dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Dell'adozione degli atti di cui al comma precedente è data comunicazione al Consiglio camerale nella prima seduta utile.

Articolo 21
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le norme della legge n. 580/93 e successive modificazioni, fatto salvo il disposto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, della legge regionale e relativi provvedimenti di attuazione, dello Statuto della Chambre.

Articolo 22
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione presso l'Albo camerale.